



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Trasporto di beni di valore diversi dal denaro.
Quesito dello studio legale Zambelli-Luzzati- Meregalli e associati, di Milano.

ALLE QUESTURE DI

NAPOLI – FORLI' CESENA
SIENA – BRINDISI – MESSINA

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Codeste Questure hanno portato all'attenzione di questo Ufficio il quesito, posto dallo studio legale indicato in oggetto, in merito all'applicazione dell'art.256 bis del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S., introdotto dal DPR 153/2008. In particolare è stato chiesto se la norma in argomento debba essere estesa a qualsiasi "bene di valore", riservando così il trasporto di questi ultimi solo agli istituti di vigilanza, o se sia possibile far trasportare beni di valore diversi dal denaro senza ricorrere all'impiego di guardie particolari giurate.

Sul punto, preliminarmente si rappresenta che la norma in questione non ha creato una riserva a favore degli istituti di vigilanza privata nella materia del trasporto di tutti i "beni di valore", ma ha inteso, piuttosto, rimarcare la necessità che devono ritenersi riservati a tali istituti tutti i trasporti rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La previsione deve, quindi, ritenersi limitata a quei "beni di valore" direttamente fungibili con il denaro come, ad esempio, lingotti d'oro, gioielli, pietre preziose (diamanti, brillanti), titoli e simili.

Tale interpretazione emerge, sostanzialmente, dalla lettura del comma 2, lettera c), dell'art. 256 bis del Regolamento TULPS che demanda agli istituti di vigilanza che impiegano guardie particolari giurate, la custodia, il trasporto e la scorta del contante e di altri beni o titoli di valore, nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è il maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi.



AM



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Indicativo ai fini dell'interpretazione prospettata è il carattere della complementarietà delle attività disciplinate dalla disposizione rispetto a quelle disimpegnate dalle forze di polizia. Tale ultima circostanza, infatti, se collegata alla qualità di incaricato di pubblico servizio attribuita alle guardie particolari giurate, conferisce una specifica qualificazione all'impiego di tali operatori nei termini sopra evidenziati, che non può dare adito ad interpretazioni di diverso tenore.

Per completezza di informazione, si rappresenta che la norma in argomento è stata, a suo tempo, impugnata dalla FEDESPEDI (Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali) e dalla FEDIT (Federazione Italiana Trasportatori), che la ritenevano lesiva per gli interessi dei propri iscritti, obbligandoli al possesso della licenza di polizia, davanti al Tar Lazio che ha respinto il ricorso riconoscendo la tesi dell'Amministrazione secondo cui è preminente la protezione del bene rispetto all'elemento vettoriale.

Pertanto, nella valutazione della necessità di sottoporre al regime dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. anche i servizi di trasporto di valori diversi dal denaro, si ritiene debbano essere considerati sia la natura del bene - in relazione alla sua fungibilità rispetto al denaro e, quindi, alla sua appetibilità - che la natura del contratto stipulato tra il proprietario del bene e il soggetto che cura il trasporto.

In particolare, nel caso di contratto di trasporto il vettore non assume, nei confronti del bene, alcun obbligo se non quello di custodirlo con diligenza, come si evince dalle pertinenti norme del codice civile (artt. 1678 e successivi) che prevedono, tra l'altro, che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce (art. 1696 cc) nonché, per le spedizioni, che lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite (art.1739 cc, comma 2).

Quindi, nel caso di contratto di trasporto, l'elemento predominante è quello vettoriale e per la custodia del bene ci si riferisce alle regole sopra richiamate del Codice Civile.

Diversamente, ai sensi dell'art. 134 TULPS, elemento dominante nel contratto è la protezione del bene che, infatti, viene trasportato con furgoni appositamente allestiti e scortati da guardie particolari giurate armate. Inoltre per i trasporti di valori la copertura assicurativa è obbligatoria e va a coprire il massimale trasportato.

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare che è in via di pubblicazione un decreto emendativo di alcune disposizioni del DM 1.2.2010, n.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata, che, tra gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

interventi di modifica, reca l'introduzione di una specifica disposizione per i trasporti di valori diversi dal denaro contante (in particolare oro e gioielli), finalizzata anche a rimodulare i massimali dei valori trasportati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la possibilità che beni di valore vengano trasportati da vettori non in possesso di licenza ex art. 134 TULPS deve ritenersi limitata al trasporto di beni di scarsa fungibilità con il denaro contante e, quindi, di ridotta appetibilità da un punto di vista criminale e che il trasporto sia assoggettato esclusivamente alle specifiche regole del Codice Civile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa